



Città Metropolitana di Palermo

Ufficio del Segretario/Direttore Generale

U. O. Controlli, Anticorruzione e Trasparenza

Supporto giuridico e amministrativo

A tutti i Dirigenti

LORO SEDI

OGGETTO: Linee Guida ANAC in materia di conflitto di interesse nelle procedure ad evidenza pubblica.

Con deliberazione n. 494 del 5 giugno 2019 l'ANAC ha approvato le Linee Guida n. 15 riguardanti «*Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici*».

Il testo delle Linee Guida fa riferimento all'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici che disciplina l'ipotesi del conflitto di interessi nel particolare contesto della contrattualistica pubblica particolarmente esposto al rischio di interferenze, fornendo alcune indicazioni di carattere generale in merito alle tipologie di conflitto ed alle procedure da adottare, con la specifica che la norma di cui al citato art. 42 del CCP ha la prevalenza sulle altre disposizioni vigenti ove queste ultime siano in contrasto con essa.

Nel documento, l'Anac riprende preliminarmente il significato di **conflitto di interesse** così come delineato dal combinato disposto dell'art. 42 del Dlgs. n. 50/2016 con l'art. 7 del Dpr. n. 62/2013 stabilendo che esso è *“la situazione in cui la sussistenza di un interesse personale in capo a un soggetto operante in nome o per conto della stazione appaltante che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l'esito è potenzialmente idonea a minare l'imparzialità e l'indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara. In altre parole, l'interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario pubblico si ha quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico.”*

L'art. 42 richiama tre differenti tipologie di conflitto di interesse che determinano nei dipendenti che si trovano in tale situazione l'obbligo di darne comunicazione alla stazione appaltante e di astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione.

La prima fattispecie si verifica allorché il soggetto agente in nome o per conto della stazione appaltante abbia direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o

altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di gara.

*Le altre due tipologie di conflitto di interesse fanno riferimento alle fattispecie tipizzate all'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ossia quando l'adozione di decisioni e/o attività possano coinvolgere interessi del coniuge, conviventi, parentela, affini entro il 2° grado etc... ivi compresa l'ipotesi residuale di gravi ragioni di convenienza. A quest'ultima fattispecie va assimilata quella cui fa riferimento l'art. 6-bis della legge n. 241/1990, ossia *interesse anche potenziale*.*

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, l'ANAC sottolinea che le disposizioni di cui all'art. 42 del Dlgs. 50/2016 si applicano a tutte le categorie di contratti pubblici, sopra e sotto soglia, ivi compresi gli affidamenti nei settori speciali (tra i quali rientrano, ad esempio, i servizi legali).

Tra le misure atte a prevenire possibili situazioni di conflitti di interesse, l'Autorità richiama l'attenzione in particolare sugli **obblighi di dichiarazione, di comunicazione e di astensione**.

Infatti, le linee guida, oltre a sancire l'obbligo per i dipendenti di manifestare la sussistenza o meno di conflitti di interesse anche potenziali mediante apposita dichiarazione resa all'atto dell'assegnazione all'ufficio, stabiliscono che **per ogni procedura venga resa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione finalizzata ad escludere o a far rilevare le situazioni di conflitto che possano nel frattempo essersi determinate**.

Al fine di assicurare che il conferimento degli incarichi relativi alla procedura di gara sia effettuato in assenza di conflitti di interessi, **la nomina è subordinata all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse resa dal soggetto individuato**.

Ne consegue che, qualora ricorra un'ipotesi di conflitto di interesse, il dipendente deve adempiere all'obbligo di astensione, pena la responsabilità disciplinare, amministrativa e penale. Nel caso in cui il Dirigente accerti la sussistenza di un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa, lo stesso affida il procedimento ad un diverso funzionario dell'amministrazione oppure, in carenza di idonee figure professionali, lo avoca a sé.

Nel rispetto della legge n. 190/2012 e come indicato nel PTPCT all'interno della mappatura dei processi, area di rischio "contratti pubblici", l'ANAC raccomanda alle stazioni appaltanti di **individuare preventivamente possibili situazioni di rischio** che possano far emergere, nelle varie fasi della procedura, conflitti di interesse non dichiarati o non comunicati; a tale scopo, ha elaborato una apposita tabella di orientamento delle stazioni appaltanti per agevolare l'individuazione dei soggetti potenzialmente interessati dal conflitto di interesse, per ciascuna fase della procedura d'appalto (*programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica, aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, e infine rendicontazione*) e le possibili conseguenze che potrebbero derivarne.

Pertanto, al fine di favorire la diffusione delle migliori pratiche atte ad individuare e prevenire eventuali conflitti di interesse nelle procedure di affidamento, si invitano le *SS.LL.*, ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di cui alle Linee Guida approvate con la citata deliberazione n. 494 del 5 giugno 2019 ANAC.

Si evidenzia, inoltre, come già il vigente PTPCT dell'Ente (adottato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 93 del 16.05.2019) prevede all'art. 28 – *Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale* e all'art. 29 – *Misure di prevenzione comuni a tutti i settori*, che i Dirigenti verifichino le situazioni di conflitto emerse e le iniziative adottate in sede di assegnazione dei compiti d'ufficio,

eventuali situazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i titolari di P.O., i Responsabili di procedimento, con particolare riferimento al RUP, e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo ai relativi procedimenti.

È previsto, inoltre, che i Dirigenti trasmettano al RPCT, per il tramite della U.O. Controlli, Anticorruzione e Trasparenza, un *report* semestrale sul monitoraggio delle attività e dei procedimenti a rischio.

A tal fine la scrivente U.O. ha predisposto e trasmesso ai Collaboratori per l'attuazione del Piano il Mod. E – *Dichiarazione sussistenza di rapporti di collaborazione con soggetti privati* e il Mod. E1 – Report semestrale per il monitoraggio.

Il Responsabile dell'U. O.
Dott.ssa Maria Concetta Reale



Il Segretario/Direttore Generale
Dott. Giuseppe Vella

